



Città di CAMPI SALENTINA

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TECNICO, SVILUPPO LOCALE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 19723

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N.109/2023

IL CAPO SETTORE

-Vista la richiesta in data 24/10/2023 del Sig.MARCHITELLI VANNI, nato a CASTELLANETA (TA) il 16/09/1993 ed ivi residente alla C.DA FONTANELLE SNC, in qualità di richiedente incaricato;

-Vista la Delib. C.C. n. 72 del 30.11.2010 avente all'oggetto: "Approvazione PUG" e pubblicato sul Burp n.187 del 16/12/2010 e ss.mm.i.;

-Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) e pubblicato sul Burp n.40 del 23/03/2015;

-Visto il (Piano Stralcio per l'Assesto Idrogeologico – Rischio Idraulico (PSAI-Ri) approvato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/06, con D.P.C.M- del 19/06/2019 e pubblicato su G.U. n.194 del 20/08/2019);

-Vista la Delib. C.C. n.34 del 26/11/2020 avente all'oggetto : "Adeguamento del vigente P.U.G. al piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)-Approvazione definitiva e pubblicato sul Burp n.2 del 07/01/2021;

-Visto l'art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001;

C E R T I F I C A

Il terreno riportato in catasto terreni in Campi Sal.na distinto come segue:

-part.lla 5 del Foglio 28 ricade nel Contesto Extraurbano "CE2: Rurale con funzione agricola, limitata frammentazione e potenziale paesaggistico e ambientale" ogni attività è regolamentata e disciplinata oltre che dal nuovo regolamento edilizio dagli artt. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69 delle N.T.A. PUG PARTE STRUTTURALE e artt. 141, 142 e 144 delle N.T.A. PUG PARTE PROGRAMMATICA.

La part.lla 5 del Foglio 28 rientra in parte in un'area individuata nella tavola 10/AD "Struttura antropica e storico-culturale/culturali e insediative"- Contesto UCP/Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative -Art. 60 delle N.T.A./Paesaggio - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative;

La part.lla 5 del Foglio 28 rientra in parte in un'area individuata nella tavola 11/AD "Struttura antropica e storico-culturale/valori percettivi" - Contesto UCP/Strade a valenza paesaggistica -Art. 67 delle N.T.A./Paesaggio - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le Strade a valenza paesaggistica e per le Strade panoramiche;

Le particelle ricadono in un'area sottoposta ad invariante strutturale paesaggistico ambientale – aree in condizioni di rischio: “area ad elevata vulnerabilità degli acquiferi” ed è regolata dall'art. 32 delle N.T.A..

Si precisa che i muretti a secco costituiscono invariante paesaggistico ambientale – beni del paesaggio agrario ed è regolamentate dall'art. 55 e 62 delle N.T.A./Paesaggio

INSERIMENTO DELLA ZONA NEL PIANO DI BACINO

(Piano Stralcio per l'Assesto Idrogeologico – Rischio Idraulico (PSAI-Ri) approvato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/06, con D.P.C.M- del 19/06/2019 e pubblicato su G.U. n.194 del 20/08/2019).

La predetta particella è inserita nel Piano Stralcio per l'Assesto Idrogeologico – Rischio Idraulico (PSAI-Ri) approvato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/06, con D.P.C.M- del 19/06/2019 e pubblicato su G.U. n.194 del 20/08/2019.

La particella **5** del foglio **28** ricade in parte all'interno delle aree a pericolosità idraulica – (B.P.-M.P.) area a bassa e media pericolosità idraulica le cui norme tecniche di attuazione individuano negli articoli 5-6-8 gli interventi previsti precisando che vige il divieto assoluto di edificabilità.

Si allega stralcio planimetrico con indicazione della particella.

Si rilascia a richiesta del Sig.**MARCHITELLI VANNI**, per gli usi consentiti dalla legge.

Campi Sal.na,**2 novembre 2023**

Accertata la destinazione urbanistica dell'area
Geom. Serena CASILLI

IL CAPO SETTORE
(Arch. Riccardo TAURINO)



COMUNE DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

P.zza Maria SS. Del Rosario – tel. 0832/704021 – fax 0832/704646 –
protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO TECNICO – Urbanistica - Edilizia Privata

prot. n° 8875 del 26/10/2023
CDU: 84/2023

Imposta di Bollo
01201462362914 del 14/09/2023

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la domanda pervenuta in data 24/10/2023, prot. n° 8812, inoltrata dal sig. Marchitelli Vanni, nato a Castellaneta (TA) il 16/09/1993 ed ivi residente alla via c.da Fontanelle snc, in qualità di Amministratore della Progetto Engineering con sede legale in Manduria (TA) via dei Mille civ. 5, diretta ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica di un terreno sito in Guagnano distinto in Catasto:

Località	Foglio	Particella	HA	Note
	38	57	05.32.84	
	38	260	05.69.69	

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380);

VISTO il PPTR come adottato con Delibera G.R. n°1435 del 02/08/2013 (pubblicata sul BURP n°108 del 06/08/2013) successiva Delibera G.R. n°2022 del 29/10/2013 e Delibera G.R. di approvazione definitiva n°176 del 16/02/2015 (pubblicata sul BURP n°40 del 23/03/2015);

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Delib. G.R. n°1116 del 06/08/2005;

VISTA la Deliberazione del C.C. n°53 del 10/12/2020 di adozione delle varianti alle N.T.A. art.13/d 'zone agricole';

VISTO il versamento di € 10,30 effettuato mediante pagoPA del 20/10/2023, intestato alla Tesoreria comunale, quale versamento per diritti di segreteria;

VISTO il Dlg. 18. Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

CERTIFICA

che i terreni sopra riportati fanno parte della **zona produttiva "E"** del vigente PRG, destinata prevalentemente all'esercizio delle attività agricole con la normativa principale di seguito riportata:

Intervento edilizio diretto

Lotto minimo 5.000 mq
Indice di copertura 0.015 mq/mq
Indice fabbr. Fondiario 0.05 mc/mq
Altezza max. 8.00



COMUNE DI SALICE SALENTINO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE IV
ASSETTO DEL TERRITORIO
URBANISTICA – EDILIZIA – SUAP – PIP – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(ai sensi dell'art. 30, cc. 2, 3 e 4, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.)

N. 65 DEL 21.05.2024

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
RESPONSABILE SPORTELLO UNICO EDILIZIA**

Vista l' "Istanza di Certificato di Destinazione Urbanistica" presentata in data 24.10.2023, Prot. Gen. n. 10131, dal Sig. MARCHITELLI Vanni, in qualità di Amministratore della Progetto Engineering Srl, nato a Castellaneta (TA) il 16.09.1993 – C.F. MRC VNN 93P16 C136B – e residente in Castellaneta (TA) alla Via C.da Fontanelle Snc, relativamente agli immobili distinti in Catasto Terreni al **Foglio 47, part.lla 34 di are 85.33; Foglio 46, part.lla 160 di ha 4.07.45; Foglio 40, part.lla 361 di are 53.95, part.lla 153 di are 72.01, part.lla 329 di are 63.57, part.lla 330 di are 78.15; Foglio 49, part.lla 144 di ha 4.67.10.**

Vista la richiesta di chiarimenti inoltrata in data 13.05.2024;

Considerato che per mero errore è stato visionato il *Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014* e non il *Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023*;

Vista la necessità di rettificare il CDU 119 del 17.11.2023;

Visto il "Piano Regolatore Generale" vigente sul territorio comunale approvato definitivamente dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999 e approvato con gli adeguamenti alle prescrizioni regionali dal Comune di Salice Salentino con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.06.2010;

Visto il "Progetto Preliminare della S.S. 7 Ter – Itinerario Bradanico/Salentino – Tronco: Lecce/Manduria" approvato definitivamente dal Comune di Salice Salentino in variante allo strumento urbanistico generale con Deliberazione di C.C. n. 40 del 6.08.2001;

Vista la "Perimetrazione P.A.I. – Area di Salice Salentino – Nuova Perimetrazione" approvata con integrazioni e modificazioni dall'Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione n. 255 del 28.07.2006;

Visto il "Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023" approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 2054 del 06.12.2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 155 supplemento del 13/12/2021 ed il relativo regolamento attuativo Reg. Reg. n. 10 del 07.10.2021;

Vista la variante urbanistica al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e s.m.i., per la reiterazione/riclassificazione delle zone omogenee F1, F2, F3 nonché per la riclassificazione di talune zone omogenee D1, adottata con Deliberazione di C.C. n. 15 del 21.03.2012;

Visto il "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale" approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 176 del 16.02.2015 ed efficace dal 24.03.2015 ovvero dal giorno successivo la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 40 del 23.03.2015 della predetta deliberazione;

Visto l'art. 30, cc. 2, 3 e 4, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 11.04.2024, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il "Settore IV – Assetto del Territorio – Urbanistica – Edilizia – SUAP – PIP – Edilizia Residenziale Pubblica";

Visto il "Decreto di nomina dei responsabili dei servizi", ai sensi dell'art. 109, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a firma del Sindaco Pro-Tempore n. 8 del 07.05.2024;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Responsabile del IV Settore – Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 30, c. 3, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.:

CERTIFICA

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 2, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.)

- che gli immobili in agro di Salice Salentino distinti in Catasto Terreni al **Foglio 47, part.lla 34 di are 85.33; Foglio 46, part.lla 160 di ha 4.07.45; Foglio 40, part.lla 361 di are 53.95, part.lla 153 di are 72.01, part.lla 329 di are 63.57, part.lla 330 di are 78.15; Foglio 49, part.lla 144 di ha 4.67.10**, ricadono:
 - ✓ interamente nella “**Zona Omogenea E1**” con destinazione “*Agricola Produttiva Normale*” e in particolare:
 - gli immobili di cui al **Foglio 49, part.lla 144 di ha 4.67.10** sono interessati da Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P tipo “C” del vigente P.R.G. del Comune di Salice Salentino.
 - gli immobili di cui al **Foglio 47, part.lla 34 di are 85.33; Foglio 40, part.lla 330 di are 78.15; Foglio 49, part.lla 144 di ha 4.67.10** sono interessati da Ambiti Territoriali Distinti “Canali di bonifica, linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio” del vigente P.R.G. del Comune di Salice Salentino.
 - gli immobili **Foglio 40, part.lla 361 di are 53.95, part.lla 329 di are 63.57, part.lla 330 di are 78.15;** ricadono in parte in Ambiti Territoriali Distinti “Piane alluvionali; conche e depressioni alluvionali” del vigente P.R.G. del Comune di Salice Salentino
- che le stesse zone sopra descritte,
 - non risultano comprese nel sistema delle tutele del “*Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*” approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i.;
 - non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.i.c.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE e n. 79/409CEE;
 - non risultano comprese tra le aree protette nazionali e regionali ai sensi delle LL.RR. 19/97, 394/91 e 27/98;
 - **sono incluse** nella Carta idrogeomorfologica della Puglia aggiornata al 15/03/2016 e in particolare:
 - ✓ gli immobili di cui al **Foglio 40, part.lla 330 di are 78.15** ricadono nella **fascia di pertinenza fluviale**, relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
 - ✓ gli immobili di cui al **Foglio 49, part.lla 144 di ha 4.67.10** ricadono **nell'area golenale**, relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
 - non ricadono in area perimetrata dall'Autorità di Bacino della Puglia per il Piano di Assetto idrogeologico (PAI) aggiornata al 27/02/2017 con Delibera del Comitato Istituzionale del 16 Febbraio 2017;
 - non risultano comprese tra le zone umide di importanza avifaunistica;
 - non risultano comprese in aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*.

Le relative prescrizioni urbanistiche sono contenute nelle sotto riportate Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Salice Salentino, nonché nelle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia e nelle NTA del P.A.I. dell'Autorità di Bacino - Puglia, le cui previsioni tutte sono fatte salve.

Il presente certificato, ai sensi dell'art. 30, c. 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lavinia Marangione

Il Responsabile del IV Settore
Responsabile Sportello Unico Edilizia
Arch. Marco Patruno

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Prescrizioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale del Comune di Salice Salentino

Art. 42 – ZONE E DESTINATE ALL'AGRICOLTURA ED ALLE ATTIVITÀ CONNESSE.

Sono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività produttive agricole e di quelle ad esse connesse o indotte.

Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo.

Il rilascio della concessione edilizia in tali zone è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici o per gli interventi agrituristici di cui al successivo art. 42.3 e dell'impegno al rispetto della destinazione d'uso stabilita dalla concessione.

Quest'ultima è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti nel rispetto delle vigenti leggi e norme in materia.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi vanno computati i volumi dei fabbricati esistenti sulle particelle da asservire.

Nel frazionamento funzionale del terreno agricolo, ove ammesso e nel rispetto delle vigenti leggi, non sono consentite delimitazioni con strutture murarie stabili, ad eccezione dei muretti a secco, ove necessario e richiesti da comprovate necessità di conduzione.

Qualsiasi intervento di trasformazione o ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno.

Per gli interventi produttivi autorizzabili con concessione a titolo gratuito è richiesta la certificazione dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante la necessità e la funzionalità dell'intervento ai fini della conduzione dei fondi e della lavorazione dei prodotti agricoli.

È ammesso l'accorpamento dei fondi, di cui all'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980, *tranne che* (relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6 p. 5, e D.G.R. n. 1632/1999) ai fini del raggiungimento della Superficie Minima d'Intervento.

Le zone agricole sono distinte e regolamentate come specificato ai successivi articoli.

42.1 – ZONE E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE.

Le Zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa connesse.

È inoltre consentita l'attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell'art. 33.2.

Nelle zone E1 sono consentite:

- a) abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980;
- b) attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
- c) locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
- d) allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
- e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.

Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della L. n. 10/1977 e dell'art. 9 della L.R. n. 6/1979.

Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.

Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:

S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:

- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo.

I.F.F. = 0,10 mc/mq per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati: I.F.F. = 0,03 mc/mq.

Rapporto max di copertura per tutte le edificazioni e le strutture anche accessorie consentite pari al 5% (0,05 mq/mq).

(relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6, p.5, e D.G.R. n. 1632/1999)

- H max = 8,50 m, con esclusione dei volumi tecnici.

- N piani abitativi = 2;

- Distanza minima dalle strade comunali =

20,00 m per le abitazioni;

30,00 m per i caseifici;

50,00 m per allevamenti industriali;

per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; 200,00 m dalle abitazioni; per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi 25,00 m dalle abitazioni;

complessi per la trasformazione prodotti agricoli = 20,00 m dalle strade; 10,00 m dai confini;

serre = 10,00 m dalle strade e dai confini.

La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.

Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali delle "masserie" dovranno essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al precedente art. 34.8. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto della collocazione planimetrica originaria dell'edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della superficie utile preesistente.

42.2 – Deruralizzazione di edifici esistenti in zona E.

Per edifici deruralizzati si intendono quelli non più necessari alla conduzione del fondo, in quanto il fondo è già servito o può essere servito da altri edifici o non appare in atto suscettibile di colture che richiedano insediamenti residenziali o annessi agricoli, nonché quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia o l'autorizzazione in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985.

Nel caso di insediamenti e-sistenti utilizzati per allevamenti zootecnici e per le attività di trasformazione e di conservazione dei prodotti inerenti il settore primario, che non siano collegati alla capacità produttiva del fondo, previa verifica con le indicazioni di eventuali strumenti di pianificazione settoriale, nonché con la compatibilità rispetto ai valori ambientali, che nello specifico deve tener conto delle possibilità di smaltimento dei materiali di rifiuto prodotti, saranno riclassificati come zone produttive (zone D ex D.M. n. 1444/1968), con le procedure di Variante al P.R.G., di cui alla L.R. n. 56/1980.

Analogha procedura potrà essere avviata per edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. e per i quali, non essendo più svolte attività connesse con la trasformazione dei prodotti o la zootecnia, si chiede un cambiamento della destinazione d'uso originaria. Per gli edifici ad uso non agricolo esistenti in zona E sono ammesse, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e funzionali alla riutilizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.

Normativa principale vigente in virtù delle norme di salvaguardia contenute nella delibera CC n°53 del 10/12/2020 di adozione della variante all'art. 13/D delle N.T.A. del vigente P.R.G.:

Intervento edilizio diretto

Lotto minimo	10.000 mq
Indice di copertura:	0,015 mq/mq
Indice fabbr. Fondiario:	0,05 mc/mq
Altezza max. per fabbricati rurali:	8.00 ml
Altezza max. per fabbricati residenziali:	5.50 ml
Verde agricolo minimo:	80% della superficie del lotto
Distanza dai confini minimo:	5.00 ml.
Distanza tra fabbricati:	somma delle altezze di fabbricati prospicienti (> 10 ml);
Parcheggi:	20 mq. Per ogni 100 mc. di volume edificato,

le stesse zone sopra descritte,

- ✓ non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.i.c.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE e n. 79/409CEE;
- ✓ non risultano comprese tra le aree protette nazionali e regionali ai sensi delle LL.RR. 19/97, 394/91 e 27/98;
- ✓ non sono incluse nel PPTR come adottato con Delibera G.R. n. 1435 del 02.08.2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013) successiva Delibera G.R. n. 2022 del 29.10.2013 e Delibera G.R. di approvazione definitiva n. 176 del 16.02.2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015);
- ✓ non sono incluse nella Carta idrogeomorfologica della Puglia aggiornata al 18/02/2016 con Disposizione n°1 del Registro delle disposizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- ✓ non ricadono in area perimetrata dall'Autorità di Bacino della Puglia per il Piano di Assetto idrogeologico (PAI);
- ✓ non risultano comprese tra le zone umide di importanza avifaunistica.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentito dalla legge.

Il presente certificato ha validità di un anno a partire dalla data della sua emissione.

IL TECNICO ISTRUTTORE

*firmato digitalmente da:
geom. Vito Suffianò*

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

*firmato digitalmente da:
dott. ing. Gianluigi RIZZO*



Imposta di bollo di €. 16,00
Assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 01201462362936

COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Settore V - Pianificazione del Territorio

Patrimonio, Edilizia privata e Urbanistica.

Prot. _____ del _____

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'istanza presentata in data 23/10/2023 prot. n. 14914 dal Sig. MARCHETTI Vanni in qualità di Amm. della Soc. Progetto Engineering S.r.l.;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti e adottati e la normativa regolamentare ad essi relativa;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. lgs 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta formulata dal tecnico istruttore, il quale attesta che il provvedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della legislazione vigente e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie;

CERTIFICA

che i terreni siti in Veglie (LE), in catasto alle p.lle **46, 45, 283, 151, 149, 237 e 135** del foglio **14** e p.la **231** del foglio **12**, ricadono nel P.R.G. vigente come di seguito:

1. **P.lle 46, 45, 283, 151, 150, 149 e 237 del foglio 14** – ricadono interamente in zona **"E2" – Verde Agricolo**, regolamentata dall' art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
2. **P.la 135 del foglio 14** – ricade interamente in zona **"E2" – Verde Agricolo**, regolamentata dall' art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., si precisa che sul terreno insiste un piccolo fabbricato;
3. **P.la 231 del foglio 12** – ricade per la maggior parte in zona **"E2" – Verde Agricolo**, regolamentata dall' art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., in piccola parte in **fascia di rispetto stradale**.

Per i terreni di cui sopra, zona **"E2" – Verde Agricolo**, valgono le seguenti norme tecniche,:

Lotto minimo di intervento

Il lotto minimo di intervento è fissato in mq. 5.000 (cinquemila) dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13/06/2006.

pec: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it; e-mail: urbanistica@comune.veglie.le.it

Sede: Via Salice, snc; C.F./P.IVA: 00462560756; Tel. 0832 1770250-251-252

Destinazioni d'uso

Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli e di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.

Indice di fabbricabilità fondiaria

“Per le residenze rurali a servizio del fondo è ammesso l'indice di fabbricabilità fondiario di 0,03 mc/mq.

Tale indice potrà raggiungere il valore di 0,1 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq per le residenze) per la realizzazione degli annessi rustici, stalle, silos, fienili, ecc.). Valori maggiori di detti indici saranno ammessi solo per la realizzazione di fabbricati rurali destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, nonché alla zootecnia, previa procedura di deroga laddove ricorrono i requisiti del pubblico interesse.

Altezza massima

L'altezza massima consentita per gli edifici rurali sarà pari a “ml. 4,00”.

Distacchi minimi dagli edifici e dai confini

Per tali zone è prescritto un distacco in assoluto tra gli edifici pari a m. 20 e di m. 10 dai confini.

Il distacco tra gli edifici non si applica nel corso di costruzioni accessorie alla principale.

Distacchi dai fili stradali

Saranno quelli ammessi dalle vigenti disposizioni di legge (in particolare da quelle previste dal nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione - D. Lgs. 30.4.92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni) in merito alle fasce di rispetto stradale).

Inoltre i terreni di cui sopra:

non ricadono nelle zone a pericolosità idraulica previste nel PAI così come approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 22.01.2013 ed aggiornato con Deliberazione del Comitato istituzionale n. 52 del 13.07.2016;

ricadono all'interno del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato dalla G.R. con atto n. 176 del 16.02.2015, nel “tavoliere salentino”, e che gli stessi **non sono interessati** da “Struttura idrogeomorfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico-culturale” e relative “componenti”.

Si precisa che la suddetta destinazione urbanistica è stata dedotta dalla sovrapposizione dello stato particellare catastale sull'elaborato progettuale del P.R.G. vigente.

Il Funzionario Responsabile
Ing. Mauro MANCA

